

## **Illegale richiesta di cittadinanza svizzera per il concorso 198/20 per operai all'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione?**

Risposta del 17 dicembre 2020 all'interpellanza presentata il 4 dicembre 2020 da Raoul Ghisletta

*L'interpellante si rimette al testo.*

**GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI** - Il tema è stato affrontato con l'aiuto della Sezione delle risorse umane (SRU). L'e-mail inviata dall'interpellante ha attivato i nostri Servizi e oggi siamo in grado di rispondere come segue alle domande poste. In generale le attività del Dipartimento delle istituzioni (DI) sono strettamente connesse con l'esercizio della pubblica potestà; pertanto in passato non sono state fatte differenziazioni nell'applicazione del criterio della cittadinanza. La sua e-mail ci ha permesso tuttavia di approfondire la questione: in effetti, il Tribunale federale ha deciso di allinearsi alla giurisprudenza della Corte europea definendo quali sono i criteri entro i quali può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica Amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica potestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato e di altre collettività pubbliche. Essenzialmente si può applicare la pubblica potestà alle funzioni spiccatamente istituzionali dell'Esercito, della Polizia, della Magistratura, dell'Amministrazione fiscale, della Diplomazia nonché degli impieghi pubblici in cui si procede alle operazioni di atti giuridici, alla loro esecuzione e al controllo della loro applicazione.

In una recente sentenza, il Tribunale federale ha chiarito che il perito non è una funzione di tutela degli interessi pubblici; di conseguenza, per gli esperti della Sezione della circolazione non potrebbe essere applicato il requisito della cittadinanza svizzera, proprio perché il "perito" è un concetto che va al di là dell'esperto della circolazione: il perito dà un giudizio di parte sia esso a favore della parte lesa o della parte ledente/giudicante, mentre un esperto certifica (e questo è un elemento centrale) se il veicolo è conforme ai requisiti di legge e delle ordinanze federali.

Ciò premesso, rispondo alle domande puntuali:

### *1. Quale base legale ha questo requisito illegale?*

L'art. 3 cpv. 3 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 173.100] prevede la possibilità per il Consiglio di Stato di definire quali funzioni legate all'esercizio della pubblica potestà destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato possano essere occupate da persone di nazionalità svizzera.

### *2. Chi formula e chi controlla i requisiti dei concorsi pubblici cantonali?*

I requisiti sono definiti dal funzionario dirigente, mentre la SRU verifica la conformità del bando alle basi legali, rispettivamente alla definizione e alla descrizione della funzione.

### *3. Come intende correggere l'illegale esclusione di concorrenti senza cittadinanza svizzera dal concorso 198/20?*

Tenuto conto che la procedura di nomina si trova già nella fase avanzata della selezione dei candidati, per motivi pratici e di opportunità, riteniamo che non sia il caso di annullare il

concorso, fermo restando che in futuro si verificherà se questa funzione dell'esperto della Sezione della circolazione dell'Ufficio tecnico sottostia o meno all'aspetto di pubblica potestà secondo quanto detto prima sulla differenza tra un perito e un esperto della circolazione.

GHISLETTA R. - Non sono molto soddisfatto.

*Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.*